*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 118° — Numero 30

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 2 febbraio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Lombardia

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1976.

**Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente la istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1974, n. 46;

Ritenuta la necessità di nominare il presidente del predetto consorzio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Stefano Riccio è nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FABBRI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977*
*Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 91*

**(1106)**

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere della Palmaria recuperi e demolizioni navali, in Roma, cantiere navale di La Spezia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cantiere della Palmaria recuperi e demolizioni navali, con sede legale in Roma, cantiere navale di La Spezia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere della Palmaria recuperi e demolizioni navali, con sede legale in Roma, cantiere navale di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1011)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il dott. Piero Fantechi, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, è deceduto;

Vista la nota del 30 ottobre 1976, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Fabio Foschi in sostituzione del dott. Piero Fantechi, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fabio Foschi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione del dott. Piero Fantechi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(1051)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

**Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli dell'« Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio », in Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da esse previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto, in data 23 ottobre 1974, per notaio G. Colalelli, repertorio n. 22767, con il quale è stata costituita l'« Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio », con sede in Roma, via Monte Pramaggiore, 13;

Vista la domanda, in data 25 maggio 1976, con la quale l'« Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio », con sede in Roma, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto giusto l'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma, con nota n. 12581 del 12 giugno 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione 1ª, nella riunione del 30 novembre 1976;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'« Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio », con sede in Roma, via Monte Pramaggiore, 13, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e

del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

*Il Ministro*: MARCORA

**(923)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dall'8 al 12 aprile 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

**(979)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale », in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV rassegna internazionale elettronica nucleare ed aerospaziale », che avrà luogo a Roma dal 23 marzo al 3 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

**(985)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 26 marzo al 3 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

**(986)**

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Sic - Salone del caffè, macchinari per la lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto », in Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Sic - Salone del caffè, macchinari per la lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto », che avrà luogo a Bologna dal 24 al 27 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(984)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

**Autorizzazione alla società « Fidinvest fiduciaria S.p.a. », in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidinvest fiduciaria S.p.a. », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidinvest fiduciaria S.p.a. », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(988)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

**Autorizzazione alla società « F.I.D.I.A. - Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.I.D.I.A. Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.I.D.I.A. - Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.p.a », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(989)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di contabilità di Stato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino è vacante la cattedra di contabilità di Stato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(992)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Autorizzazione al laboratorio dell'ufficio speciale del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino ad effettuare le prove sui materiali da costruzione anche per conto terzi.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976, n. 293, viene autorizzato il laboratorio dell'ufficio speciale del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ad effettuare le prove sui materiali da costruzione anche per conto terzi.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, approvato il tariffario a tal fine predisposto dall'ufficio del genio civile di Fiumicino.

(941)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa Produttori agricoli Società cooperativa a r.l., in Badia Polesine

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1977 la società cooperativa Produttori agricoli - Società cooperativa a r. l., in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito dott. Mario Mastelloni in data 31 maggio 1964, rep. n. 18028, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del maestro Vittorino Valentini.

(942)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Endrina 20 E Solplant dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Endrina 20 E Solplant concessa all'impresa Solplant S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(768)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Florvita dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Florvita concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(769)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Pantox dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pantox concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(770)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Minadil dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Minadil concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(771)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Moschicida 64 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Moschicida 64 concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(772)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Endrin 5 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Endrin 5 concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(773)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Endrin dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Endrin concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(774)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Josenil dell'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Josenil concessa all'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(775)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sistox 20 dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sistox 20 concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(776)

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Flag dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Flag concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(777)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

**Corso dei cambi del 28 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 881,85 | 881,85 | 882 — | 881,85 | 881,80 | 881,80 | 881,80 | 881,85 | 881,85 | 881,85 |
| Dollaro canadese | 860,65 | 860,65 | 864 — | 860,65 | 860,37 | 860,60 | 860,50 | 860,65 | 860,65 | 860,65 |
| Franco svizzero | 350,73 | 350,73 | 350,80 | 350,73 | 350,82 | 350,70 | 350,65 | 350,73 | 350,73 | 350,75 |
| Corona danese | 148,88 | 148,88 | 148,80 | 148,88 | 148,87 | 148,85 | 148,80 | 148,88 | 148,88 | 148,90 |
| Corona norvegese | 165,68 | 165,68 | 165,65 | 165,68 | 165,75 | 165,65 | 165,695 | 165,68 | 165,68 | 165,70 |
| Corona svedese | 206,91 | 206,91 | 207 — | 206,91 | 207 — | 206,90 | 206,92 | 206,91 | 206,91 | 206,90 |
| Fiorino olandese | 348,15 | 348,15 | 348,25 | 348,15 | 348,20 | 348,10 | 348,05 | 348,15 | 348,15 | 348,15 |
| Franco belga | 23,747 | 23,747 | 23,75 | 23,747 | 23,75 | 23,70 | 23,765 | 23,747 | 23,747 | 23,75 |
| Franco francese | 177,35 | 177,35 | 177,50 | 177,35 | 177,42 | 177,30 | 177,45 | 177,35 | 177,35 | 177,35 |
| Lira sterlina | 1512,50 | 1512,50 | 1512,75 | 1512,50 | 1512,46 | 1512,45 | 1512,80 | 1512,50 | 1512,50 | 1512,50 |
| Marco germanico | 364,59 | 364,59 | 364,50 | 364,59 | 364,70 | 364,55 | 364,69 | 364,59 | 364,59 | 364,60 |
| Scellino austriaco | 51,28 | 51,28 | 51,30 | 51,28 | 51,30 | 51,25 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,30 |
| Escudo portoghese | 27,355 | 27,355 | 27,25 | 27,355 | 27,38 | 27,33 | 27,36 | 27,355 | 27,355 | 27,35 |
| Peseta spagnola | 12,809 | 12,802 | 12,81 | 12,809 | 12,80 | 12,78 | 12,815 | 12,809 | 12,809 | 12,80 |
| Yen giapponese | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,048 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |

**Media dei titoli del 28 gennaio 1977**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 86,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,80 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 87,30 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,50 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 97,075 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 90,075 |
| » 5 % (Beni esteri) | 89,825 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 76,45 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 75,20 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 74,550 |
| » 6 % » » 1970-85 | 76,95 |
| » 6 % » » 1971-86 | 76,40 |
| » 6 % » » 1972-87 | 74,925 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,60 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 | 83,00 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 90,825 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 86,60 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 81.025 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 77,15 |
| » poliennali 7 % 1978 | 92,625 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 89,925 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 88,275 |
| » » 9 % 1980 | 87,35 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 28 gennaio 1977**

| Valuta | Cambio medio |
|---|---|
| Dollaro USA | 881,825 |
| Dollaro canadese | 860,575 |
| Franco svizzero | 350,69 |
| Corona danese | 148,84 |
| Corona norvegese | 165,687 |
| Corona svedese | 206,915 |
| Fiorino olandese | 348,10 |
| Franco belga | 23,756 |
| Franco francese | 177,40 |
| Lira sterlina | 1512,65 |
| Marco germanico | 364,64 |
| Scellino austriaco | 51,28 |
| Escudo portoghese | 27,357 |
| Peseta spagnola | 12,812 |
| Yen giapponese | 3,049 |

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Riccione

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1976, n. 3824 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4567/4319 nella seduta del 22 dicembre 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Riccione (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 aprile 1975, n. 214 e 28 aprile 1975, n. 303.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(618)

### Variante al piano regolatore generale del comune di Porretta Terme

Con deliberazione della giunta regionale 24 novembre 1976, n. 3600 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 4418/4216 nella seduta del 21 dicembre 1976), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Porretta Terme (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 90.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(619)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, numero 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio e 24 settembre 1975, con i quali la predetta amministrazione è stata autorizzata a bandire concorsi, per titoli, per complessivi diciannove posti di commesso in prova;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili per le sedi delle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche e Umbria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:
*A*) Abbia conseguito la licenza di quinta elementare.
*B*) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.
*C*) Sia cittadino italiano.
*D*) Sia di buona condotta.
*E*) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.
*F*) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.
*G*) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande, scadate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.
Alla domanda debbono inoltre allegarsi in forma legale i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo nè di quella rilasciata da privati.
Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando — se abbiano superato il 32° anno di età — il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

### Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonchè dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonchè dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

### Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione determinerà preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli di merito che dovranno avere esclusivamente riguardo al servizio effettivo (di ruolo e non di ruolo) lodevolmente prestato per almeno un anno in carriere ausiliarie e corrispondenti o con mansioni di quarta categoria presso amministrazioni statali, enti pubblici territoriali ed istituzionali, enti di diritto pubblico ed enti pubblici economici; alla cultura generale e alla preparazione professionale con riguardo per entrambe alle esigenze della carriera per cui è indetto il presente concorso. Fra i titoli di studio non è valutabile la licenza elementare conseguita con la valutazione minima. Sono valutabili i servizi di durata complessiva non inferiore ad un anno prestati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni impiegatizie di categoria quarta.

### Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

*a*) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della formazione della graduatoria;

*b*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*c*) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

*g*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di assunzione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi

ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante ai commessi (1ª classe di stipendio) della carriera ausiliaria degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni di cui all'art. 1 del presente bando e non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altre regioni prima che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

p. *Il Ministro*: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977*
*Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 19*

---

Schema di domanda
(in carta bollata)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili* - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA - Ostiense

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 17 novembre 1976.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del titolo di studio . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso la scuola . . . . . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente: . . . . . . . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . . . . in data . . . . . (ovvero: allega ricevuta n. . . . . . . in data . . . . . . attestante il versamento effettuato sul c/c postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 1.500 (5).

Si allegano inoltre i seguenti documenti: . . . . .

Data, . . . . . . . .

Firma (6) . . . . . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Non è assimilabile a tale ricevuta il versamento effettuato con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

**(878)**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso, per esami, a sette posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, da destinare in Abruzzi, Basilicata, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, règistrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia per far fronte alle esigenze di funzionamento degli ispettorati aventi sede in Abruzzi, Basilicata, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia da destinare agli ispettorati aventi sede nelle regioni: Abruzzi, Basilicata, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè siano in possesso del prescritto diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiori ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

*b*) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

*c*) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*d*) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*e*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

*l*) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni regionali per le quali concorrono;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

### Art. 4.
*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia del lavoro;
2) igiene del lavoro.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) nozioni di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

2) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

*Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, in Milano, presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, aula Olgiati, via S. Agnese n. 2, nei giorni 10 e 11 giugno 1977, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi (muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica) senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

### Art. 5.
*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

### Art. 6.
*Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

### Art. 7.
*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

### Art. 8.
*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

### Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nelle circoscrizioni per le quali hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a primo ispettore.

Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso gli uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 218 di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.602.300 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 86.252, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976*
*Registro n. 12 Lavoro, foglio n. 3*

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . . nato a . (provincia . .) il giorno . . domiciliato in . . c.a.p. n. . (provincia) . . via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale, per esami, a sette posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia da destinare agli ispettorati aventi sede nelle regioni: Abruzzi, Basilicata, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32 perché . . . . . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è cittadino italiano;

*b*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (2);

*c*) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

*d*) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso . . . . . . . . . . in data . . . . . . . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . (4);

*f*) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . . ovvero, ha prestato servizio presso

l'amministrazione . . . . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorre.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . .

Firma . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età.

Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . . . . . »; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, «perchè riformato», o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

**(835)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a due posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1973, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a due posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.

**(879)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, ad un posto di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, ad un posto di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.

**(880)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 febbraio 1976, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

**(881)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a cinque posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1976, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a cinque posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

**(882)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a sei posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1976, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a sei posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

**(883)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a quattordici posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 febbraio 1976, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a quattordici posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

**(884)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 20-27 gennaio 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1976, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

**(885)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorso ad un posto di medico aggiunto presso l'ufficio d'igiene e sanità vacante nel comune di Pavia**

Si rende noto che il presidente della regione Lombardia, con decreto n. 56/SAN/PV in data 20 novembre 1976, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico aggiunto presso l'ufficio d'igiene e sanità del comune di Pavia, con scadenza 29 aprile 1977.

**(512)**

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 74/Sanità in data 31 ottobre 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1974;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i decreti di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975 e n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa e così costituita:

*Presidente*:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

*Componenti*:

Cino dott. Salvatore, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Como;

De Nicolai dott. prof. Egidio, primario chirurgo dell'ospedale di Lecco;

Ravetta dott. prof. Mario, primario medico dell'ospedale S. Anna di Como;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale facente funzioni di Varese;

Ferruccio dott. Ceresa, medico condotto di Oggiono.

*Segretario*:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 11 ottobre 1976

*p.* Il presidente
*Il responsabile dell'ufficio medico provinciale*
URSO

**(511)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

**Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 16 gennaio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1974 nei comuni di Collesano, Monreale e S. Giuseppe Jato;

Visto il proprio decreto n. 11300 del 15 giugno 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura del concorso;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Musonserra Salvatore . . . . punti 185,57 su 240
2. Melluso Paolo . . . . . . » 179,86 »
3. Cabibbo Concetta . . . . . » 155,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 14 gennaio 1977

*Il medico provinciale*: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 26134 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1974, nei comuni di Collesano, Monreale e San Giuseppe Jato;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici chirurghi sono nominati ufficiali sanitari in prova per un biennio nei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Musonserra Salvatore, nato a Sancipirello il 17 maggio 1924: Monreale;

2) Cabibbo Concetta, nata a Livorno il 30 gennaio 1950: San Giuseppe Jato.

Il periodo di prova è ridotto ad anni uno per il dott. Musonserra Salvatore, in quanto ufficiale sanitario di ruolo del comune di Misilmeri.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 14 gennaio 1977

*Il medico provinciale*: PRIOLO

**(956)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI CONSELVE

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del laboratorio di chimica-clinica, microbiologia, con annesso servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

**(965)**

## OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di oculistica;

dieci posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di geriatria;

cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

**(1028)**

## OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di psichiatria, aggregata alla divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

**(1029)**

## OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

**Concorso ad un posto di assistente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

**(957)**

## OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

**(958)**

## OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente di neurologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

**(959)**

## OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di oculistica per il servizio di perimetria.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di oculistica per il servizio di perimetria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

**(960)**

## OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDO'

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

**(961)**

## OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto di chirurgia toracica;

un posto di aiuto neurologo;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari).

**(962)**

## OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

**(1030)**

## OSPEDALE DI MACERATA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di radioterapia con annesse terapia fisica e medicina nucleare;

tre posti di assistente del reparto di cardiologia e unità coronariche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

**(1027)**

## OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di medicina;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

**(1031)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

**(1032)**

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. **52**.

**Concessione di un contributo straordinario alla società per azioni Ferrovie nord Milano.**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Concessione del contributo*

Al fine di garantire la copertura del disavanzo di gestione della società per azioni a partecipazione regionale Ferrovie nord Milano, iscritto nel bilancio consuntivo del 1975, per il quale è previsto l'intervento dello Stato ai sensi delle leggi numero 1221 del 1952 e n. 1080 del 1971, la Regione corrisponde alla stessa società, non prima del 31 marzo 1978 e non dopo il 30 marzo 1979, un contributo straordinario, fino alla concorrenza di lire 4 miliardi, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
*Maggiori oneri per il personale*

Il contributo, per la parte destinata a coprire il disavanzo derivante dai maggiori oneri per il personale è concesso a condizione che tali oneri si riferiscano al personale in forza al 31 dicembre 1975, nei limiti degli organici regolarmente approvati dalla commissione interministeriale istituita a norma della legge n. 1221 del 1952 e in dipendenza dell'applicazione di accordi nazionali o aziendali.

Ove tali accordi siano successivi al 31 dicembre 1974, si farà riferimento ai limiti numerici e retributivi approvati dalla giunta regionale.

Art. 3.
*Modalità per la concessione del contributo*

Il contributo di cui agli articoli precedenti è determinato nella misura pari alla differenza, fra l'ammontare dei crediti vantati dalla società per azioni Ferrovie nord Milano nei confronti dell'amministrazione dello Stato per i maggiori oneri di cui al precedente art. 1 e le somme da essa effettivamente percepite a tale titolo e comunque entro i limiti di spesa di cui all'art. 1. Il contributo è erogato, a domanda, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a condizione che la società per azioni Ferrovie nord Milano:

*a*) dimostri di aver richiesto all'amministrazione dello Stato, entro il 31 dicembre 1976, l'adempimento delle obbligazioni nei suoi confronti ai sensi del precedente art. 1;

*b*) dimostri di avere richiesto, entro il 30 giugno 1977, la convocazione della commissione prevista dall'art. 10 della legge n. 1221 del 1952;

*c*) surroghi la Regione, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'ammontare del contributo regionale.

Art. 4.
*Eventuali rimborsi alla Regione*

Nella eventualità che la società Ferrovie nord Milano dopo l'avvenuta surrogazione ai sensi dell'art. 1201, del codice civile ottenga dall'amministrazione dello Stato, in tutto o in parte il pagamento dei crediti di cui al precedente art. 1, il contributo è revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate devono essere rimborsate alla Regione.

Art. 5.
*Norma finanziaria*

All'onere finanziario che deriverà a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con le entrate ordinarie del bilancio regionale dell'anno finanziario 1978. A tal uopo la legge di approvazione del bilancio preventivo 1978 stabilirà l'allocazione di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa nel limite indicato nel precedente art. 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 dicembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *novembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *dicembre* 1976 *prot.* 21502/13350).

---

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. **53**.

**Norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organismi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale.**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Spese per l'espletamento di concorsi pubblici in materia sanitaria Compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici*

Ai componenti e al segretario delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi per l'assunzione di personale sanitario operante presso gli enti locali, banditi dalla Regione, i cui oneri di espletamento spettino alla Regione ovvero agli enti locali medesimi, è corrisposta un indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese, di L. 150.000 per i concorsi di medico o veterinario e di L. 70.000 per i concorsi a posti di personale sanitario non medico.

Nei concorsi di cui al primo comma le cui spese di espletamento siano a carico delle amministrazioni locali interessate e alla Regione spetti soltanto l'emanazione dei relativi bandi e la determinazione dell'ammontare delle spese medesime, queste sono anticipate dalla Regione, salvo il diritto ad ottenerne il rimborso dagli enti locali interessati in ragione dei singoli posti banditi e coperti, nel modo seguente:

50% da ripartirsi tra le amministrazioni che hanno messo a concorso i rispettivi posti;

50% tra le sole amministrazioni i cui posti vengono coperti a seguito dell'espletamento del concorso.

Il limite dell'anticipazione, la determinazione delle spese ed il successivo riparto vengono disposti con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Ai componenti ed al segretario della commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è corrisposta un'indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di L. 150.000.

Art. 2.
*Delega di funzioni regionali agli enti locali*

Nel caso di concorsi in materia sanitaria per i quali alla Regione spetti, ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, la sola competenza per l'emanazione dei bandi di concorso, tale competenza è delegata alle amministrazioni locali interessate.

Art. 3.

*Partecipazioni di funzionari regionali in luogo di funzionari statali ad organismi collegiali*

Ferme restando le disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 148, che prevedono la partecipazione di funzionari statali nelle commissioni esaminatrici di concorsi di assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, nelle commissioni, nei comitati e negli organismi collegiali operanti nelle materie trasferite o delegate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in luogo di funzionari dei ruoli tecnici ed amministrativi dello Stato partecipano funzionari della regione Lombardia.

Agli effetti del precedente comma, si tiene conto della corrispodenza fra le qualifiche statali e regionali specificata dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Qualora nelle commissioni, nei comitati e negli organismi collegiali di cui al primo comma debbano fare parte funzionari regionali medici o veterinari, i medesimi possono essere sostituiti da medici o veterinari di ruolo o interni in servizio presso comuni o consorzi di comuni della Lombardia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al consiglio provinciale di sanità la cui composizione resta disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 1975, n. 61.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

Gli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge, determinati in via preventiva in lire 20 milioni annui, verranno imputati al cap. 112204 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza e che, per l'esercizio 1976, presenta la necessaria disponibilità.

Per gli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 1, relativi alla anticipazione delle spese da parte della Regione, si provvederà in partite di giro con imputazione dell'onere al cap. 411106 della spesa «Anticipazioni di spese per conto terzi ed altri enti e partite di giro varie», mentre i rimborsi da parte degli enti debitori verranno introitati al corrispettivo cap. 611106 dell'entrata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 dicembre 1976

GOLFARI

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 18 dicembre 1976 prot. 20802/13351).*

(522)

---

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976, n. 54.

**Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 52 del 31 dicembre 1976)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, comitati ed altri organi collegiali di cui siano componenti per nomina o designazione della Regione.

La partecipazione da parte degli impiegati regionali è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e non esime gli stessi dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

Delle nomine o designazioni di impiegati regionali nei collegi di cui al primo comma, viene data immediata comunicazione scritta, da parte di chi vi provvede, ai servizi del personale della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio quando riguardino rispettivamente impiegati del ruolo organico della giunta o del consiglio.

Art. 2.

Gli impiegati regionali non possono percepire alcuna indennità o compenso o altro provento diretto o indiretto per le prestazioni in aggiunta a quanto stabilito dalla legge 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

Competono agli impiegati regionali il compenso per lavoro straordinario dovuto per le maggiori prestazioni orarie necessarie e l'eventuale indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui il collegio operi o lo svolgimento dell'incarico avvenga in un comune diverso da quello dell'ordinaria sede di servizio, nella misura prevista dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

Le maggiori prestazioni orarie effettuate non sono computate ai fini del limite massimo di prestazione di lavoro straordinario di cui all'art. 42 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

Per il periodo intercorrente tra il 15 dicembre 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge, le somme spettanti in applicazione del secondo comma di questo articolo sono computate a conguaglio delle somme da versarsi al fondo di cui all'art. 40 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48; le somme introitate dalla Regione a questo titolo sono utilizzate per le attività di cui al successivo art. 4.

E' abrogato l'art. 40 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 3.

Agli enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione è fatto divieto di corrispondere indennità, compensi o altri proventi, anche sotto forma di rimborso spese, agli impiegati regionali per la partecipazione alle commissioni, comitati o collegi di cui al precedente art. 1 e per lo svolgimento di qualunque altro tipo di incarico ivi compresi quelli di natura professionale.

Quando la corresponsione di indennità, compensi o altri proventi anche sotto forma di rimborso spese è a carico di amministrazioni dello Stato o di enti diversi da quelli di cui al primo comma, le indennità, i compensi, i proventi o i rimborsi spese sono versate alla Regione alla quale restano attribuiti.

A tal fine, negli stati di previsione dell'entrata dei bilanci regionali di competenza, a partire dall'anno 1977 sarà istituito un capitolo avente la denominazione «Indennità, compensi, rimborsi, spese ed altri proventi dovuti da enti e amministrazioni al personale regionale per partecipazione a comitati, collegi e commissioni e per incarichi di qualsiasi natura».

Art. 4.

Alle attività assistenziali in favore del personale regionale si provvede, a decorrere dall'esercizio 1977, con i fondi stanziati annualmente negli stati di previsione della spesa corrente dei singoli bilanci regionali in misura pari all'uno per cento del complessivo ammontare degli oneri per trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale di cui alle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e n. 49, e successive modificazioni.

I fondi di cui al precedente comma vengono stanziati nella misura rispettivamente di 1/5 e di 4/5 sui capitoli 113109 «Spese per cure, ricoveri e protesi per il personale regionale» e 113110 «Interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie».

La giunta regionale determina i criteri per la gestione dei fondi di cui al presente articolo sentito l'ufficio di presidenza del consiglio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio deliberano gli interventi sentito il consiglio del personale.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, presunto nell'ammontare di 200 milioni annui, si provvede per l'anno 1977 con quota della maggiore assegnazione derivante alla Regione sui fondi spettanti ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche agli impiegati regionali trasferiti alla Regione in attesa di immissione nei ruoli organici regionali, nonché agli impiegati in posizione di comando.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 dicembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *novembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *dicembre* 1976, *prot.* 20202/13483).

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976, n. 55.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 giugno 1975, n. 92: disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava.**

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, è così sostituito:

« L'autorizzazione non può comunque essere rilasciata nel caso in cui il comune od i comuni interessati diano parere contrario motivandolo in riferimento alla lettera *b*) e, prima dell'approvazione del piano delle cave, alle lettere *c*) e *d*) del successivo art. 3 ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che estraggono lastre o blocchi da trovanti o massi erratici, l'importo del deposito, di cui alla lettera *g*) del comma precedente, è determinato nella misura di lire ventimila.

L'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 2 è subordinata:

*a*) qualora il giacimento sia situato in località comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'autorizzazione delle competenti soprintendenze alle antichità e ai monumenti;

*b*) fino all'approvazione del piano cave, qualora il giacimento sia situato in zona soggetta a vincolo idrogeologico, al nullaosta del presidente della comunità montana per le zone montane, ovvero del presidente del consorzio comprensoriale o, nel caso in cui non sia stato costituito il consorzio, del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato, per il restante territorio.

Il nullaosta di cui alla lettera *b*) del precedente comma è rilasciato previo parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente; detto parere, se negativo, è vincolante fino a quando nel territorio interessato non sarà in vigore il piano urbanistico comunitario se si tratta di zona montana o il piano territoriale di coordinamento comprensoriale se si tratta di zona non montana.

Le provincie ed i comuni che, per l'esecuzione di opere pubbliche e di infrastrutture viarie, devono aprire nuove cave, devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

1) relazione sull'utilizzazione tecnica dei giacimenti e progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante ed al termine dell'estrazione;

2) planimetria della zona interessata ai lavori;

3) prova degli adempimenti compiuti ai sensi del quarto comma del successivo art. 5 ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, è così sostituito:

« All'atto della presentazione della domanda il richiedente dà avviso al distretto minerario e, nei casi in cui il giacimento non sia situato in località compresa negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, alle soprintendenze alle antichità e ai monumenti territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione ».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora dopo adeguati accertamenti sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con il provvedimento di autorizzazione, il presidente della giunta regionale ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro sessanta giorni dalla sua notificazione la giunta regionale non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'attività estrattiva sia stata iniziata senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, il presidente della giunta regionale ne ordina l'immediata cessazione emanando i provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona ».

Art. 5.

All'art. 14 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, è aggiunto il seguente comma:

« In tal caso la giunta regionale dispone che la cauzione di cui al precedente art. 6 venga incamerata a favore del comune ».

Art. 6.

L'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora il titolare del diritto sul giacimento non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 4 e 5.

La richiesta di coltivazione di cui al precedente comma deve essere contestualmente notificata al proprietario e al conduttore del fondo, i quali entro sessanta giorni possono presentare alla giunta regionale le loro osservazioni.

Ove la giunta regionale ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

Al rilascio della concessione la giunta regionale potrà procedere altresì ove ritenga non adeguate le capacità tecniche ed economiche del titolare del diritto sul giacimento ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione al piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine alle finalità di cui alla presente legge.

Nel provvedimento di concessione la giunta regionale delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 6 per il rilascio dell'autorizzazione.

Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l'ipotesi di autorizzazione alla coltivazione e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e comparabili con la materia specifica, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali ».

Art. 7.

All'art. 26 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, sono aggiunti i seguenti commi:

« La commissione di cui al presente articolo è integrata con:

*a*) il presidente del magistrato del Po o un suo delegato;

*b*) il provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia o un suo delegato.

Ai componenti la commissione regionale per le attività estrattive di cava, esclusi l'assessore, i dipendenti regionali e i rappresentanti di organi statali, verrà corrisposta l'indennità di presenza nella misura determinata per i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

La commissione è rinnovata ogniqualvolta viene rinnovato il consiglio regionale per scadenza della legislatura o per scioglimento anticipato.

All'onere conseguente all'attuazione del presente articolo, determinato nella misura annua di lire 4 milioni, si provvede con quota parte della somma stanziata annualmente in corrispondenza del cap. 112204 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale 1976 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 dicembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1976, prot.* 22102/13538).

---

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976, n. **56.**

**Intervento regionale per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus.**

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Al fine di agevolare il rinnovo e l'ampliamento del materiale rotabile per gli autoservizi pubblici di linea di interesse regionale o locale, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge n. 493, la Regione eroga contributi finanziari a favore di enti pubblici ed aziende private, per consentire la stipulazione di contratti di locazione finanziaria di veicoli autofiloviari, urbani, suburbani ed interurbani di nuova immatricolazione, che rispondano alle norme di unificazione previste dalla legge sopra citata.

Art. 2.

*Provvidenze per la locazione finanziaria*

I contributi sui contratti di locazione finanziaria previsti dall'art. 1 della presente legge, sono destinati alle imprese pubbliche o private esercenti autoservizi pubblici di linea di interesse regionale e locale, incluse nel piano di riparto di cui al successivo art. 6.

Essi consistono in:

*a*) un contributo *una tantum* pari al 20 % del prezzo di acquisto del mezzo completo, convenuto con le società costruttrici per ciascun veicolo;

*b*) un contributo in sette annualità per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria, pari nel complesso ad un massimo del 40 % del prezzo di acquisto del mezzo complessivamente convenuto con le società costruttrici per ciascun nuovo veicolo.

I contributi di cui al punto *a*) del precedente comma sono erogati all'atto della stipulazione dei singoli contratti di locazione finanziaria.

I contributi di cui al punto *b*) del citato comma sono erogati alle scadenze stabilite dai contratti medesimi.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma precedente la Regione si avvale della Finlombarda S.p.a. secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al successivo art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la fidejussione regionale per le obbligazioni derivanti alle imprese locatarie dei contratti di locazione finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 3.

*Coordinamento delle procedure di locazione finanziaria*

La giunta regionale, mediante apposita convenzione da approvarsi di intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare incarico alla Finlombarda S.p.a. di promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per la locazione finanziaria degli autobus agli enti o alle imprese concessionarie di autoservizi pubblici di linea.

In tale convenzione dovranno essere definite:

*a*) la o le eventuali società che possono effettuare la locazione finanziaria degli autobus medesimi agli enti o alle imprese concessionarie;

*b*) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura degli autobus per i quali sono concessi i contributi della presente legge;

*c*) i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria, nonchè i termini per il trasferimento alla Finlombarda S.p.a. dei fondi destinati alla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2;

*d*) le modalità, i termini e i limiti di operatività della garanzia fidejussoria regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

*Norme generali della locazione finanziaria*

La locazione finanziaria di cui alla presente legge dovrà prevedere le seguenti condizioni:

1) il diritto da parte degli enti o imprese subentranti, nel caso di revoca, riscatto o mancato rinnovo delle concessioni, di rilevare, in quote proporzionali al servizio oggetto dei provvedimenti, il materiale mobile in locazione finanziaria. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;

2) il diritto di subingresso nel contratto di locazione finanziaria e nella facoltà di riscatto dell'autobus, da parte della Regione, direttamente o a mezzo di enti od imprese da essa indicati, rispettivamente in caso di inadempienza del locatario per almeno due rate del canone di locazione o di mancato esercizio della facoltà di riscatto da parte del locatario al termine del periodo di locazione;

3) nel caso di subingresso da parte della Regione o degli enti o imprese da essa indicati, la estinzione e gli eventuali diritti dell'impresa locataria per le rate di canone già corrisposte;

4) il diritto della Regione a rivalersi delle somme erogate alle imprese locatrici a seguito delle fidejussioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, anche mediante compensazione con quanto dovuto all'impresa locataria per contributi o sovvenzioni di esercizio;

5) l'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'impresa locataria non prima che sia trascorso il periodo base di locazione stabilito in sette anni, e qualora non si siano verificate le condizioni di cui al precedente punto 1).

La Regione può, al termine della locazione finanziaria, mediante ricorso al conservatore del pubblico registro automobilistico, iscrivere i contributi concessi in base alla presente legge sulla carta di circolazione e sul foglio complementare.

Nel caso in cui l'impresa locataria abbia esercitato l'opzione di cui al punto 5) del presente articolo l'eventuale alienazione dei veicoli è soggetta ad autorizzazione della Regione.

In tutti i casi di cessione a terzi, entro due anni dalla data di riscatto, di un autobus finanziato con la presente legge e già riscattato, il concessionario dovrà restituire alla Regione i contributi ottenuti in base alla presente legge.

Nel caso in cui la Regione o i comuni e le provincie o loro consorzi intendessero avvalersi della facoltà di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo, durante il corso della locazione finanziaria, ai fini dell'indennizzo degli autobus acquisiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, sarà riconosciuto a favore del concessionario il 60% del valore di mercato dell'usato da determinarsi in base a perizia, al netto del valore attuale dei canoni di locazione e del valore residuo non ancora corrisposti.

Art. 5.
*Domande di contributi*

Le domande per l'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono contenere l'indicazione del numero o dei tipi di veicoli per i quali si intende procedere a locazione finanziaria, l'elenco dei veicoli da sostituire o, in caso di ampliamento del parco, le linee sulle quali i nuovi veicoli verranno immessi, nonché le caratteristiche di esercizio delle linee stesse.

La domanda deve essere del pari corredata dal programma di rinnovo del parco veicoli aziendale e dagli altri in ordine al servizio ed alla gestione che l'assessorato competente riterrà di richiedere.

Le aziende speciali di cui al testo unico 25 ottobre 1925 per ottenere l'erogazione dei contributi loro assegnati devono presentare la deliberazione con la quale l'ente locale che ha la titolarità dell'azienda ha approvato il programma di rinnovo di cui al comma precedente.

Art. 6.
*Criteri, piano di assegnazione ed erogazione dei contributi*

Entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce con deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.

La giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di approvazione della delibera di cui al comma precedente, approva, d'intesa con la competente commissione consiliare, il piano di assegnazione degli autobus alle singole imprese e la determinazione dei contributi di cui al precedente art. 2.

L'approvazione del piano di assegnazione degli autobus tiene luogo del formale atto di concessione dei contributi relativi.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui al precedente art. 3.

Entro trenta giorni dall'apposito invito, l'ente o impresa beneficiaria dei contributi assegnati è tenuta, pena la decadenza dai contributi medesimi, alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria di cui al precedente art. 3.

Art. 7.
*Norma finanziaria*

Per la concessione di contributi di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di L. 28.081.424.000, cui si fa fronte:

quanto a L. 20.051.424.000 con altrettanta quota complessiva spettante alla Regione sulle somme stanziate dallo Stato per il quinquennio 1975-1979 ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

quanto a L. 8.030.000.000 con impiego di altrettanta quota del fondo per il finanziamento del programma regionale di sviluppo spettante alla Regione per gli anni finanziari 1981, 1982, 1983, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La spesa di L. 28.081.424.000 è ripartita a carico dei bilanci regionali come segue:

L. 8.021.424.000 per l'anno finanziario 1976;
L. 4.010.000.000 per l'anno finanziario 1977;
L. 2.675.000.000 per ciascun anno finanziario dal 1978 al 1983.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1976 si provvede con i fondi stanziati al cap. 265117 dello stato di previsione della spesa 1976 concernente «Contributi in capitale in favore di imprese esercenti il trasporto pubblico di persone per lo acquisto di nuovi autobus».

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1977 si provvede con gli stanziamenti che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa di competenza sotto i capitoli del titolo II:

«Contributi in capitale a favore di imprese esercenti il trasporto pubblico di persone per l'acquisto di nuovi autobus» con la dotazione di L. 1.335.000.000;

«Contributi in annualità in favore di imprese esercenti autoservizi pubblici di linea di interesse regionale e locale per l'acquisto di nuovi autobus mediante locazione finanziaria - 1ª delle sette annualità» con la dotazione finanziaria di lire 2.675.000.000.

Stanziamenti di oggetti ed importo pari a quello precedente saranno iscritti negli stati di previsione della spesa regionale degli anni 1978-83 con le altre sei annualità ricadenti negli anni medesimi.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa dei bilanci 1976-77 possono essere impegnate, ai sensi del terzo comma del precedente art. 6, entro il 31 dicembre 1977.

Art. 8.
*Procedura d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 dicembre 1976

GOLFARI

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1976, prot. 21502/13539).*

**(523)**

---

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1976, n. **67.**

**Modalità di accertamento del reddito dei beneficiari di contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 22 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione ed erogazione dei benefici previsti da leggi regionali nel settore dell'edilizia abitativa, i richiami al reddito, nei casi in cui per l'accertamento dello stesso si faccia rinvio alla disciplina tributaria, si intendono riferiti al reddito quale risulta dalla prescritta dichiarazione fatta ai fini tributari.

Nel caso in cui il reddito definito ai fini tributari risulti superiore al limite fissato dalle leggi regionali, l'amministrazione regionale procederà all'annullamento del provvedimento di concessione del contributo ed al conseguente recupero delle somme erogate.

Per le finalità di cui al comma precedente, i beneficiari devono presentare entro tre mesi dalla data in cui l'accertamento del reddito diviene definitivo, e, comunque, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della dichiarazione, apposito certificato del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria che attesti il reddito risultante in sede di definizione, o, nel caso in cui questa non sia intervenuta, lo stadio della relativa pratica.

Art. 2.

I comuni, nel caso in cui abbiano notizie, in sede di applicazione degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che il reddito di coloro che hanno ottenuto la concessione dei benefici previsti da leggi regionali nel settore dell'edilizia abitativa è superiore al limite fissato dalle leggi stesse, sono tenuti a darne tempestiva segnalazione all'amministrazione regionale, la quale disporrà l'annullamento della concessione ed il conseguente recupero delle somme erogate.

I richiedenti, nella domanda di concessione del contributo regionale, devono indicare pure il domicilio fiscale proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.

Per le finalità di cui al primo comma, l'assessorato dei lavori pubblici comunicherà annualmente ai comuni interessati l'elenco de: beneficiari del contributo regionale.

L'elenco di cui al comma precedente verrà affisso all'albo pretorio del comune per un periodo di almeno quindici giorni.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, e 2 si applicano nei confronti dei richiedenti che ottengono la concessione del contributo regionale posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1976

COMELLI

(424)

---

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 68.

**Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 29 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Al fine di promuovere ed agevolare la realizzazione da parte degli enti locali delle opere igienico-sanitarie che rientrano nelle loro attribuzioni istituzionali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nelle forme previste dalla presente legge.

*Capo II*

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IGIENICO-SANITARIE

Art. 2.

Per la realizzazione e successiva gestione delle opere e degli impianti di cui all'art. 3, l'amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.

A tal fine, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare studi per l'individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata.

In esito a quanto previsto dal comma precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere, di intesa con gli enti interessati, anche prima o nelle more della costituzione dei consorzi, per la elaborazione di progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all'art. 3.

La misura massima del contributo di cui all'art. 3, per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*), è aumentata al 10 % quando beneficiari siano dei consorzi di comuni già costituiti o in via di costituzione ai sensi del presente articolo, o delle comunità montane, nel solo caso in cui esplichino le medesime funzioni dei consorzi.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima dell'8 % della spesa ammissibile:

*a*) per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione di fognature e dei relativi impianti di idoneo trattamento dei liquami;

*b*) per la realizzazione di opere di sistemazione e di adattamento di aree da adibire a deposito di rifiuti solidi, compreso il costo delle aree, e per gli impianti di smaltimento o trasformazione dei rifiuti medesimi con relativo parco rotabile;

*c*) per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione di acquedotti.

Art. 4.

L'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.

Art. 5.

L'erogazione del finanziamento concesso in conto capitale agli enti interessati ha luogo di norma:

nella misura del 50 % dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa, vistato dal legale rappresentante dell'ente;

nella misura dell'ulteriore 45 % dopo l'accertamento da parte dell'assessorato dei lavori pubblici della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60 % dell'importo contrattuale, nonchè dell'avvenuto pagamento o deposito della indennità di esproprio ovvero dell'avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente beneficiario, nonchè di presentazione da parte del collaudatore di una relazione acclarante la regolarità dei rapporti fra l'amministrazione regionale e l'ente predetto, approvata dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 6.

Per le opere di cui all'art. 3 è altresì autorizzata la concessione di contributi, una volta tanto, fino al massimo dell'80 % della spesa ammissibile e della differenza non coperta dal contributo di cui al medesimo art. 3.

Art. 7.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° luglio 1971, n. 25.

Art. 8.

In via generale ed ove non sia diversamente previsto, la spesa per la quale sono concessi dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7 % dello importo di progetto.

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

Per le finalità di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-79, la spesa complessiva di lire 300 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79, è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 5814 con la denominazione: « Finanziamenti di studi per l'individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata e spese per l'elaborazione dei progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui allo art. 3, della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (elenco n. 5 - progetti - interventi per opere igienico-sanitarie).

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1977 un limite di impegno di lire 300 milioni, nell'esercizio finanziario 1978 un limite di impegno di lire 400 milioni e nell'esercizio finanziario 1979 un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

| | | |
|---|---|---|
| esercizio 1977 | lire | 300 milioni |
| esercizio 1978 | » | 700 » |
| esercizio dal 1979 al 1996 | » | 1.200 » |
| esercizio 1997 | » | 900 » |
| esercizio 1998 | » | 500 » |

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 5815 con la denominazione: « Contributi annui costanti ai comuni, loro consorzi ed alle comunità montane per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall'art. 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979.

All'onere complessivo di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 9 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-79, la spesa complessiva di lire 14.700 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79, è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 5816 con la denominazione: « Contributi *una tantum* ai comuni, loro consorzi ed alle comunità montane per le opere indicate dall'art. 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 » e con lo stanziamento di lire 14.700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (elenco n. 5 - progetti - interventi per opere igienico-sanitarie).

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 dicembre 1976

COMELLI

---

## LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 69.

**Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del 29 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, è autorizzata a provvedere, nei casi d'urgenza, con le modalità indicate negli articoli successivi:

*a*) all'esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico;

*b*) al ripristino dell'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale e delle opere di miglioramento fondiario d'interesse collettivo, danneggiate o distrutte;

*c*) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti od alterati;

*d*) alla salvaguardia dei vivai forestali da situazioni metereologiche avverse.

Art. 2.

Le opere e i lavori di cui all'articolo precedente, sono autorizzati dall'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana o, in caso di sua assenza o impedimento, dai direttori regionali dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

Per procedere a tali interventi è sufficiente la redazione, da parte del dirigente preposto al servizio della bonifica ed irrigazione presso la direzione regionale dell'agricoltura o dei dirigenti preposti agli ispettorati ripartimentali delle foreste secondo le rispettive competenze, di un processo verbale di urgenza dal quale emergano i danni avvenuti e le conseguenze di essi o di una perizia sommaria delle spese da sostenere: tali atti sostituiscono il progetto esecutivo e sono approvati dal direttore regionale competente.

Le opere e i lavori previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 1 possono essere affidati in concessione alle comunità montane o ad altri enti pubblici: in tali ipotesi la perizia sommaria di cui al comma precedente sarà redatta dall'ente concessionario ed approvata dal direttore regionale competente.

Dell'autorizzazione di cui al primo comma verrà data immediata comunicazione alla giunta regionale per gli ulteriori provvedimenti.

Qualora l'intervento intrapreso non venga approvato dalla giunta regionale, saranno liquidate le sole spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso di cottimo, quanto stabilito dall'art. 41 del capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 3.

All'esecuzione delle opere e dei lavori previsti dall'art. 1 l'amministrazione regionale e gli enti concessionari provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al capo IV, sezione III di detto regolamento.

Art. 4.

Qualora i lavori e le opere inerenti ad interventi di urgenza siano affidati in concessione, l'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, all'atto della concessione, corrisponderà anticipatamente la somma del 50 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i due decimi dello importo della concessione.

Il decreto di concessione comprenderà, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere e dei lavori, anche quello, in percentuale, necessario per le spese generali e per gli oneri di finanziamento.

Art. 5.

I lavori e le opere, di cui all'art. 1, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui all'art. 28 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire 150 milioni per gli interventi di urgenza previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico al cap. 6162 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: « Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana ».

Art. 8.

Salvi gli interventi in corso d'opera, la presente legge sostituisce — anche agli effetti dell'art. 3, lettera *a*), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, integrata con la legge regionale 17 luglio 1976, n. 32 — la legge regionale 27 gennaio 1967, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' abrogato l'art. 31 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 dicembre 1976

COMELLI

(425)

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 38.

**Note di variazioni nello stato di previsione della spesa 1976 per oneri di carattere obbligatorio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni fra i capitoli di bilancio secondo il prospetto allegato *A* alla presente legge.

Le variazioni non modificano il pareggio del bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 dicembre 1976

D'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 39.

**Anticipazione agli enti ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente a tutto il 31 dicembre 1974.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise provvede ad anticipare agli enti ospedalieri del Molise i fondi occorrenti al pagamento delle residue competenze dovute ai dipendenti ospedalieri a tutto il 31 dicembre 1974 nei limiti degli importi risultanti dalle deliberazioni ricognitive di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1976, n. 72, e sino alla concorrenza di L. 813.012.463.

Gli enti ospedalieri interessati sono tenuti a far rientrare alla tesoreria della Regione le anticipazioni ricevute entro e non oltre cinque giorni dalla data di riscossione delle somme liquidate dal Ministero del tesoro ad estinzione dei crediti ospedalieri a norma della legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 31 marzo 1976, n. 72.

Gli amministratori ed i direttori amministrativi degli enti ospedalieri sono responsabili degli adempimenti di cui al precedente comma.

Le anticipazioni sono concesse con decreti del presidente della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1976 è iscritto al titolo VI — contabilità speciale — il nuovo capitolo di bilancio n. 579 « Recupero anticipazioni concesse agli enti ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente maturate al 31 dicembre 1974 » con una previsione di L. 813.012.463.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976, è iscritto al titolo IV — contabilità speciale — il nuovo cap. 2169 « Anticipazioni agli enti ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente maturate al 31 dicembre 1974 » con uno stanziamento di L. 813.012.463.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 dicembre 1976

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 40.

**Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 41.

**Norme integrative per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, sono estese a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, facenti carico in tutto o in parte sul bilancio regionale dell'anno 1976 e successivi.

L'importo previsto alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, comma secondo, è elevato a L. 200.000.000.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

« I contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della suddetta legge regionale vengono concessi nella misura necessaria a coprire gli oneri del mutuo alle migliori condizioni praticate sul mercato finanziario e nei limiti della spesa prevista nel bilancio regionale ».

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, sono estese a tutti i lavori di competenza degli enti locali che si eseguono con contributo in conto capitale della Regione; qualora tale contributo sia inferiore al 100 % le aliquote percentuali degli acconti, specificate alle lettere *a*), *b*), *c*) del citato articolo sono proporzionalmente ridotte. In aggiunta ai precedenti acconti potranno essere corrisposte le ulteriori somme eventualmente necessarie per far fronte agli oneri di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8.

Nelle procedure per la liquidazione degli stati di avanzamento si applicano le norme di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Art. 4.

All'art. 2 della legge 21 gennaio 1975, n. 10, è aggiunto:

*m*) acquisto di fabbricati da adibire a sede di servizi di competenza degli enti locali.

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli 5, comma quarto, e 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, sono estese a tutte le opere di edilizia scolastica, sanitaria ed assistenziale.

Art. 6.

L'art. 4 della legge 17 gennaio 1975, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il contributo di cui alla presente legge i comuni debbono presentare ogni anno all'assessorato dei lavori pubblici apposita istanza, corredata da copia degli atti di classifica nonchè dalla documentazione idonea a determinare la estesa chilometrica delle strade urbane ed extra-urbane per le quali si chiede il contributo.

Gli allegati suddetti possono essere omessi qualora il comune nell'istanza dichiari esplicitamente che non vi sono state variazioni rispetto alla situazione risultante dalla documentazione presentata negli anni precedenti ».

Art. 7.

I maggiori oneri derivanti dall'applicaizone dell'art. 2 della presente legge saranno previsti in appositi stanziamenti dei bilanci di previsione degli esercizi futuri.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 dicembre 1976

D'AIMMO

---

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **42.**

**Norme integrative per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali — Modifica alla norma finanziaria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 della proposta di legge regionale n. 39 « norme integrative per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali », dopo la parola « futuri » viene aggiunta la virgola e le parole: « e saranno coperti con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 dicembre 1976

D'AIMMO

---

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **43.**

**Iscrizione al bilancio regionale 1976 del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1975 e sua destinazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1976 sono introdotte le variazioni fra i capitoli descritti nell'allegato *A* alla presente legge.

Nello stato di previsione della uscita del bilancio regionale 1976 sono introdotte le variazioni fra i capitoli descritti nell'allegato *B* alla presente legge.

A seguito di tali variazioni il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 pareggia nella complessiva somma di L. 122.769.606.080.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 dicembre 1976

D'AIMMO

(*Omissis*).

**(697)**

---

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. **69.**

**Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 73. Adesione della regione Toscana al Centro internazionale dei congressi di Firenze ed erogazione di un contributo annuale allo stesso.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 19 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 16 dicembre 1974, n. 73, è così modificata:

« Il contributo annuale ricorrente di L. 50.000.000 a favore del Centro internazionale dei congressi, ente morale, è elevato a L. 100.000.000 ».

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità previste al cap. 05300 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 novembre 1976

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1976.*

---

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. **70**.

**Contributi all'istituzione concertistica orchestrale A.I.D.E.M. per il decenetramento musicale in Toscana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 19 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di promozione delle attività culturali, concede un contributo annuale all'« Associazione italiana diffusione educazione musicale » (A.I.D.E.M.) di Firenze, riconosciuta quale istituto concertistico-orchestrale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, allo scopo di concorrere alla diffusione della cultura musicale nella Regione.

Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, integrativo di quello previsto dalla citata legge n. 800 per le attività di cui all'art. 28, l'A.I.D.E.M. deve svolgere attività promozionale della cultura musicale, attività concertistiche e liriche con riferimento all'intero territorio regionale ed essere dotata di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale.

Art. 2.

*Programma di attività*

Tenuto conto delle indicazioni di massima preventivamente deliberate dal consiglio regionale su proposta della giunta, l'A.I.D.E.M. propone, entro il 31 ottobre di ogni anno il programma delle attività che essa è disposta a svolgere per l'anno successivo, ai fini della concessione del contributo di cui all'art 1.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta d'intesa con gli enti locali territoriali interessati, approva il programma di attività e dispone in ordine all'erogazione del contributo.

Art. 3.

*Contributo*

L'ammontare del contributo è determinato annualmente, in misura non inferiore a L. 160.000.000.

La concessione del contributo è deliberata dal consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del programma di cui al secondo comma dell'art. 2.

La liquidazione è disposta in via anticipata per i 3/4 della somma complessiva e per il residuo all'atto dell'approvazione del consuntivo di cui al primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

*Rendiconto*

L'A.I.D.E.M. entro il 15 gennaio di ogni anno presenta alla approvazione della giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente in conformità al programma approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2.

Contestualmente alla proposta del programma di attività di cui all'art. 2, la giunta presenta ogni anno al consiglio regionale una relazione contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività svolte dall'A.I.D.E.M. nell'anno precedente con il contributo regionale.

Art. 5.

*Norma transitoria*

Per l'esercizio finanziario 1976 è concesso all'A.I.D.E.M. un contributo regionale di L. 160.000.000.

La giunta regionale provvede all'erogazione del contributo previa presentazione da parte dell'A.I.D.E.M. del rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nel corrente anno.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1976, con le disponibilità previste al cap. 08250 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli anni successivi l'onere farà carico al corrispondente capitolo nello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 novembre 1976

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1976.*

---

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. **71**.

**Norme in tema di case di cura private.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 19 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al fine di non pregiudicare la programmazione ospedaliera di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è vietato, fino all'entrata in vigore della legge regionale di programma di cui all'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, e comunque per un periodo non superiore a due anni, il rilascio di autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di case di cura private.

Qualora la rete dei servizi ospedalieri esistenti in ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, dovesse giustificare l'attivazione dei presidi di cui al comma precedente, il consiglio regionale può rilasciare, sentito il comitato comprensoriale di programma ovvero il consorzio di cui all'art. 11 della citata legge regionale, autorizzazione in deroga al divieto stabilito nella presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 novembre 1976

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 ottobre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1976.*

(464)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **72.**

**Interventi pluriennali costanti nel settore dell'agricoltura. Differimento della decorrenza di stanziamenti.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 26 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per effetto della legge regionale n. 48 del 28 luglio 1976 (atti del consiglio) recante rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1975 la decorrenza degli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, concernenti contributi pluriennali costanti in applicazione delle leggi regionali 7 aprile 1973, n. 22; 30 novembre 1973, n. 60; 30 novembre 1973, n. 61; 2 settembre 1974, n. 54; 30 ottobre 1974, n. 61; 9 novembre 1974, n. 66; 16 dicembre 1974, n. 75 e 26 maggio 1975, n. 54, e già previsti nei seguenti capitoli di spesa del bilancio 1975 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 18900 | Art. 10 | L. 817.914.190 |
| » 18900 | » 20 | » 252.504.338 |
| » 18900 | » 30 | » 200.153.298 |
| » 18900 | » 40 | » 50.000.000 |
| » 18900 | » 50 | » 400.000.000 |
| » 19100 | | » 110.299.374 |

è differita come segue:

per gli esercizi finanziari dal 1976 al 2006 per L. 138.741.660 e dal 1976 al 1998 per L. 679.172.530 di cui all'art. 10 del cap. 18900;

per gli esercizi finanziari dal 1976 al 2006 per L. 87.504.338 e dal 1976 al 1988 per L. 165.000.000 di cui all'art. 20 del cap. 18900;

per gli esercizi finanziari dal 1976 al 2005 per L. 200.153.298 di cui all'art. 30 del cap. 18900;

per gli esercizi finanziari dal 1976 al 2006 per L. 50.000.000 di cui all'art. 40 del cap. 18900;

per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1995 per L. 400.000.000 di cui all'art. 50 del cap. 18900;

per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 per L. 110.299.374 di cui al cap. 19100.

La spesa, per gli importi indicati al primo comma, trova già disponibilità negli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 novembre 1976

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 ottobre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 novembre 1976.*

---

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **73.**

**Incentivazione per l'apertura e gestione di farmacie rurali particolarmente disagiate.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 26 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal biennio 1976-77 ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali ubicate in località inferiore a 5000 abitanti nonché ai comuni che gestiscono farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ferme restando le provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, art. 2, primo comma, e legge 5 marzo 1973, n. 40, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura che segue:

L. 1.500.000 annue lorde per i destintari il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 20 milioni di lire;

L. 1.000.000 annue lorde per i destintari il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 30 milioni di lire;

L. 500.000 annue lorde per i destintari il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 40 milioni di lire.

I nominativi dei beneficiari del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1 saranno comunicati agli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto ed agli uffici distrettuali delle imposte.

Ove i predetti uffici finanziari dovessero comunicare, entro i termini che la vigente normativa rispettivamente assegna per le rettifiche od accertamenti, variazioni quantitative del volume d'affari denunciato dai beneficiari, la Regione provvederà al recupero totale o parziale delle somme erogate applicando sulle medesime l'interesse nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data dell'adozione dell'atto formale con il quale si dispone la ripetizione.

Art. 2.

Gli aspiranti al contributo previsto all'articolo precedente debbono presentare entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio contestualmente o indipendentemente dalla domanda e dalla documentazione prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, apposita istanza e copia delle dichiarazioni relative ai due anni solari precedenti prodotte ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Le dichiarazioni debbono riferirsi al volume di affari che ha interessato la gestione della farmacia anche se l'attività per oggetto e natura può importare diversi regimi di applicazione dell'imposta.

Le copie delle dichiarazioni debbono avere l'attestazione della conformità all'originale, rilasciata dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.

Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico, istituito a norma della legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un'indennità di gestione nella misura di L. 200.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

La somma di cui al precedente comma è comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 4.

L'indennità di residenza per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, nonché il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono aggiornati ogni biennio con deliberazione del consiglio regionale da emanarsi entro il 31 marzo degli anni pari e con effetto dal 1° gennaio.

L'aggiornamento viene effettuato sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 1975 considerato uguale a 100, valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio al 31 dicembre degli anni dispari.

Per ogni punto di variazione in aumento l'indennità di residenza o il contributo sono maggiorati da L. 2000 a L. 5000.

Il sistema di determinazione della misura dell'indennità e contributo si applica a decorrere dal biennio 1978-79.

A decorrere dal biennio 1978-79 è soggetto ad aggiornamento secondo le modalità del presente articolo anche il contributo previsto all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Le domande da presentarsi a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, debbono essere corredate anche da un certificato del sindaco che attesti la consistenza della popola-

zione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché da un certificato di residenza del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile.

I titolari, i direttori responsabili ed i comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in località con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno non pari.

La decisione della giunta regionale in ordine al diritto e alla misura dell'indennità o contributo sarà limitata al predetto anno solare.

E' esclusa la possibilità di erogazione del contributo previsto all'art 1 in tutti i casi, come l'apertura di un nuovo esercizio, in cui non sia possibile dimostrare il volume di affari complessivo riferito ad un intero esercizio solare.

Art. 6.

In caso di trasferimento della titolarità successivamente al 31 marzo degli anni pari l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il novantesimo giorno dall'atto di acquisto, l'erogazione a proprio favore dell'indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

Per l'erogazione dell'indennità di residenza a carico della Regione, dell'indennità di gestione del dispensario e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sarà iscritto nello stato di previsione dell'ente un apposito stanziamento il cui ammontare sarà costituito dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352.

Art. 7.

Le provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, nonché quelle di cui alla presente legge sono estese a decorrere dal biennio 1976-77 anche a favore di farmacie rurali, aperte al pubblico, gestite direttamente da enti ospedalieri.

Art. 8.

E' esclusa l'erogazione del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1 a favore di titolari che in posizione di ruolo o fuori ruolo svolgano attività di insegnamento in scuole statali di qualunque ordine e grado.

Art. 9.

Per il biennio 1976-77 l'istanza prevista al primo comma dell'art 4 è prorogata al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1976 in L. 90.000.000, si farà fronte con le disponibilità previste al cap. 11100 « Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici e contributo ai comuni gestori di farmacie rurali (art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 221) » la cui dizione viene così modificata:

« Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici, contributo ai comuni gestori di farmacie e contributi integrativi delle provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 ».

La spesa per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 novembre 1976

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 ottobre 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 novembre 1976.*

(465)

## REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1976, n. 334.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, recante norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 21 *dicembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 9 della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 9, recante norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati;

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità;

Sentito il parere della 5ª commissione permanente del consiglio regionale;

Viste le deliberazioni della giunta regionale in data 6 agosto 1976, 13 ottobre 1976 e 19 novembre 1976;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di attuazione della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, recante norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati.

Art. 1.

Le province, i comuni o loro consorzi per fruire dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, dovranno presentare apposita richiesta all'assessorato all'igiene e sanità entro il 31 marzo di ogni anno, corredando la domanda in carta legale della seguente documentazione:

*a)* relazione che illustri il piano d'intervento in atto o da realizzare nel territorio di competenza. La relazione dovrà in particolare contenere i dati concernenti la popolazione handicappata, lo stato dei servizi esistenti, le iniziative in atto da parte di altri enti, le specifiche forme d'intervento che si intendono realizzare;

*b)* impegno a produrre rendiconto dei contributi che verranno eventualmente concessi e relazione tecnica ed amministrativa sull'utilizzazione dei contributi concessi dalla Regione nell'anno precedente.

Le strutture di cui alla legge regionale succitata comprendono i beni mobili ed immobili, singoli od aggregati; i servizi comprendono l'organizzazione delle attività o singole funzioni espletate attraverso persone e cose per il raggiungimento delle finalità previste della stessa legge.

Art. 2.

Per le richieste di contributo per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di strutture e servizi inerenti la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicappati e rivòlti all'istituzione e gestione di unità territoriali di riabilitazione, ai sensi dell'art 1 lettera *b)*, della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, la seguente documentazione:

*a)* relazione illustrativa e progetto di massima dell'opera;

*b)* disponibilità e caratteristiche dell'area su cui ubicare gli edifici destinati ai servizi per handicappati;

*c)* certificati di idoneità e funzionalità degli edifici per gli scopi cui sono destinati, rilasciati dall'ufficio sanitario del comune competente per territorio;

*d)* relazione che illustri il rapporto tra locali ed handicappati, servizi ed handicappati, corredata del parere del comune competente per territorio;

*e)* piano di finanziamento e, nel caso di un'operazione di mutuo, dichiarazione dell'istituto di credito;

*f)* deliberazione adottata dall'ente richiedente concernente l'impegno a sostenere l'onere della differenza di spesa.

Per le richieste di contributi per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, la seguente documentazione:

*a)* preventivo di spesa rilasciato da almeno tre fornitori diversi e dichiarazione di scelta;

*b)* deliberazione adottata dall'ente richiedente, concernente l'impegno a sostenere l'onere della differenza di spesa.

Art. 3.

Per le richieste di contributi relativi all'istituzione e gestione di unità territoriali di riabilitazione e per promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale dei servizi esistenti a favore degli handicappati dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, la seguente documentazione:

*a*) certificati di idoneità e funzionalità degli edifici per gli scopi cui sono destinati, rilasciati dall'ufficio sanitario del comune competente per territorio;

*b*) relazione che illustri il rapporto tra locali ed handicappati, servizi ed handicappati, corredata del parere del comune competente per territorio;

*c*) consuntivo dell'esercizio precedente per i servizi già funzionanti con indicazione delle attività svolte;

*d*) relazione illustrativa sul funzionamento dei servizi, sui costi di gestione, sul rapporto tra personale impiegato o da impiegare ed handicappati;

*e*) relazione sulla situazione sanitaria indicante le prestazioni da erogarsi, le strutture sanitarie, il personale addetto o da impiegare.

Art. 4.

Per le richieste di contributi per sviluppare i servizi di prevenzione sociale e sanitaria a favore degli handicappati, per promuovere iniziative divulgative sui valori socio-culturali dell'inserimento sociale degli handicappati di informazione ed educazione sanitaria, dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, la seguente documentazione:

*a*) relazione sulla situazione sanitaria indicante le prestazioni da erogarsi, le strutture sanitarie, il personale addetto o da impiegare;

*b*) impegno ad istituire servizi aperti a tutta la popolazione, anche attraverso la predisposizione di servizi specialistici all'interno delle normali strutture, in particolare all'interno delle istituzioni prescolastiche e scolastiche;

*c*) relazione sul servizio di medicina scolastica in atto o da eseguire e sulla riorganizzazione delle strutture esistenti.

Art. 5.

Per le richieste di contributi per promuovere e tutelare l'inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali, l'orientamento degli handicappati ed il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali, nonché nelle attività lavorative anche attraverso l'istituzione di laboratori protetti, e per promuovere e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l'assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti ed a consentire la partecipazione dell'handicappato alla vita familiare e sociale dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, la seguente documentazione:

*a*) relazione sulle forme di sostegno, realizzate o da realizzare a favore degli handicappati e dei loro nuclei familiari, al fine di consentire la piena applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, tendenti a:

1) evitare, in massima parte, il ricovero anche favorendo lo svolgimento di trattamenti sanitari domiciliari, ambulatoriali ed a degenza diurna;

2) garantire l'assistenza generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera, non compresa nella stessa legge, per gli handicappati ricoverati presso istituti non convenzionati e non assistiti o parzialmente assistiti dagli enti che erogano l'assistenza sanitaria;

3) favorire occasioni di lavoro con conduzioni di tipo cooperativo in cui coinvolgere anche i familiari dei soggetti handicappati;

4) reperire alloggi comunitari;

5) organizzare centri di soggiorno integrati, viaggi familiari collettivi;

6) favorire l'ammissione prioritaria dei bambini handicappati negli asili-nido e nelle scuole materne pubbliche presenti nel territorio.

*b*) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente circa il rispetto della succitata legge 118 e relative circolari sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico in fase di progetto e sulla sorveglianza per la piena applicazione della legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili.

Art. 6.

In conformità agli indirizzi programmatici di cui all'art. 9 del presente regolamento e sulla base dei programmi regionali in matèria di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale formulati da altri assessorati, l'assessorato all'igiene e sanità anche attraverso convenzione con gli istituti delle università e degli enti ospedalieri sardi, sentite le organizzazioni sindacali, istituisce corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale operante nel settore. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità e sentita la competente commissione consiliare, provvede ad autorizzare gli enti che usufruiscono dei contributi di cui all'art. 1, all'istituzione di corsi finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, nonché alla riabilitazione dei soggetti handicappati di cui all'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Con lo stesso atto con il quale autorizza l'istituzione dei corsi la giunta regionale ne approva il regolamento, il numero degli studenti da ammettere, in relazione alle strutture didattiche.

La giunta regionale, qualora vengano meno le condizioni per il normale funzionamento, sentite le organizzazioni sindacali, può disporre la revoca dell'autorizzazione e la temporanea chiusura dei corsi, adottando idonei provvedimenti che garantiscano agli studenti il normale completamento dei corsi in via di svolgimento.

Per le richieste di contributi per promuovere e gestire attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale, dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, la seguente documentazione:

*a*) preventivo di spesa;

*b*) relazione illustrativa sul programma del corso e sul numero e qualifica del personale interessato.

I corsi debbono prevedere la presenza di almeno venti operatori del settore interessato.

Art. 7.

Per le richieste di contributo per l'effettuazione di studi e ricerche per accertare l'entità del fenomeno degli handicappati in Sardegna, dovrà essere prodotta, oltre i documenti di cui all'art. 1, lettera *b*), la seguente documentazione:

*a*) piano dettagliato degli studi da effettuare;

*b*) piano delle spese;

*c*) bozza di convenzione con gli istituti delle Università sarde.

Non possono essere concessi contributi per l'acquisto di apparecchi o strumenti inventariabili, e per la costruzione o la modifica di immobili.

Art. 8.

Al fine della predisposizione del piano programmatico generale di cui alla lettera *b*) dell'art. 12 della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, l'assessorato all'igiene e sanità indirà ogni tre anni un convegno regionale invitando i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, le province, le associazioni degli handicappati e delle loro famiglie, le rappresentanze professionali degli operatori, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei partiti politici presenti in Sardegna.

Il convegno dovrà fornire gli elementi conoscitivi e le indicazioni prioritarie degli interventi in merito all'organizzazione delle strutture e dei servizi, alle linee programmatiche generali cui dovranno attenersi gli organismi locali nella organizzazione e gestione dei servizi, sulla base delle analisi, delle ricerche e degli studi condotti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 9.

Entro il 30 giugno la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale di finanziamento proposto dall'assessore all'igiene e sanità sulla base del piano programmatico generale e delle richieste di contributo da parte delle province, dei comuni o loro consorzi.

Nella formulazione del piano verranno considerate prioritarie le richieste di enti i cui territori di competenza risultano maggiormente sprovvisti di servizi adeguati, in relazione alle esigenze del territorio.

Il piano annuale di finanziamento dovrà contenere i criteri di riparto corrispondenti alla distribuzione delle attività secondo la denominazione dei capitoli istituiti con la legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6.

I contributi agli enti di cui all'art. 1 sono erogati:

fino alla misura del 100 % della spesa, per le attività prioritarie di cui al primo comma dell'art. 10;

fino alla misura del 50 % della spesa, per le altre attività inerenti alla legge regionale succitata.

La misura massima del contributo può essere raggiunta solo per la fase di avviamento o ristrutturazione di servizi da rendere adeguati alle norme della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6

I contributi vengono erogati agli enti richiedenti in una unica soluzione anticipata.

Art. 10.

Gli enti richiedenti dovranno dare la priorità alla promozione e integrazione dei servizi per la prevenzione e la diagnosi precoce, all'istituzione di unità territoriali di riabilitazione, allo sviluppo delle iniziative che favoriscano l'inserimento nelle normali istituzioni educative, ricreative, lavorative e la deistituzionalizzazione.

In relazione ai servizi di cui al comma precedente dovrà essere considerata prioritaria l'assistenza alle categorie di cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficenze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

Art. 11.

Le province, i comuni o loro consorzi associano alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi di prevenzione e riabilitazione degli handicappati, gli utenti e le loro famiglie, gli operatori degli stessi servizi, gli enti e le associazioni, gli organismi locali rappresentativi dei cittadini, le formazioni sociali presenti nel territorio, indicate dal consiglio provinciale, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, tra quelle più rappresentative.

Le modalità e gli strumenti di tale associazione alla gestione sono definite dagli statuti dei consorzi o dagli appositi regolamenti provinciali e comunali.

In ogni caso i rappresentanti degli utenti e delle loro famiglie, degli operatori, delle organizzazioni sociali e delle organizzazioni sindacali:

devono essere presenti sia al livello degli organi di programmazione che a quello di gestione diretta dei servizi;

devono avere voto deliberativo negli organi nei quali sono chiamati;

non possono, globalmente, superare il quaranta per cento dei membri degli organi previsti dagli statuti consortili e dai regolamenti comunali;

devono essere democraticamente eletti dagli interessati e nominati dal presidente della provincia, dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile.

Per quanto riguarda la rappresentanza politica, nella misura non inferiore al sessanta per cento, gli statuti consortili e i regolamenti comunali dovranno garantire, negli organi, la presenza delle minoranze delle assemblee elettive.

*Norme transitorie e finali*

Art. 12.

In attesa della costituzione dei consorzi di comuni e/o dell'approvazione dei regolamenti comunali e provinciali gli altri enti, istituzioni, associazioni e fondazioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, che intendano fruire dei contributi ad essi erogabili dovranno inoltrare apposita domanda redatta su carta legale all'assessorato all'igiene e sanità entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovranno essere allegati:

*a*) documentazione di cui all'art. 1 lettera *b*);

*b*) i documenti previsti negli articoli 2, secondo comma, 3, 4, 5 e 6, in conformità all'oggetto delle richieste di contributo;

*c*) bilancio preventivo dell'ente;

*d*) bilancio consuntivo, già sottoposto a revisione contabile corredato da specifiche relazioni sulle entrate e sulle spese.

Art. 13.

Alla fine dell'esercizio finanziario gli enti che fruiscono dei contributi di cui al presente regolamento dovranno presentare rendiconto all'assessorato all'igiene e sanità.

L'assessorato all'igiene e sanità dispone periodicamente ispezioni sul funzionamento degli enti che fruiscono dei contributi di cui al presente regolamento, in ragione dell'utilizzazione dei contributi ottenuti.

Art. 14.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione, le province, i comuni o loro consorzi, gli altri enti, istituzioni, associazioni e fondazioni per accedere ai contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, dovranno presentare domanda in carta legale corredata dall'apposita documentazione in conformità all'oggetto dei contributi richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda - Addì 2 dicembre 1976*
*Registro Atti di Governo n.* 1, *foglio n.* 27.

**(457)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770300)